

COMMENTO ALLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE – TITOLO V

di Carlo Serra

Per comprendere appieno il tenore della riforma che oggi è stata presentata in Senato e che da mercoledì inizierà il suo iter per l'approvazione, è necessario partire con una valutazione che ci aiuti a comprendere meglio il vero peso del riordino targato Renzi-Boschi: quando fu varato il nuovo Titolo V nel 2001, il legislatore aveva come obiettivo quello di ammodernare l'impianto istituzionale e la parola d'ordine era "decentramento". Oggi, per rispondere alle inefficienze dello Stato, indicate tra i fattori dell'attuale crisi economica (con particolare riferimento agli sprechi della Pubblica Amministrazione), la strada che il Governo segue è la centralizzazione dei poteri.

Il Capo IV del Disegno di Legge costituzionale è la parte che maggiormente chiarisce questo orientamento e prevede le modifiche al tanto famoso, quanto mai sfruttato, Titolo V. Queste modifiche sono schematizzabili in quattro punti fondamentali:

- 1) l'eliminazione delle materie concorrenti Stato-regioni con la riconduzione alla potestà legislativa dello Stato della maggior parte di esse;
- 2) il mantenimento di una formula di competenza residuale per le materie non espressamente di legislazione statale, con qualche indicazione generale relativa ad alcune funzioni di programmazione;
- 3) l'introduzione di una "clausola di supremazia" come norma di chiusura, in base alla quale la legge dello Stato, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, allorché lo richiedano esigenze di tutela dell'unità giuridica o economia della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di grandi riforme economico-sociali di interesse nazionale;
- 4) la conservazione del riconoscimento delle autonomie speciali all'art. 116 e la previsione della delega di ulteriori forme e condizioni di autonomie a tutte le regioni, limitatamente alle materie di cui all'art. 117: lettera l) organizzazione della giustizia di pace, n) ordinamento scolastico, istruzione universitaria, programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica e s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; il tutto vincolato all'importante condizione di equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio.

Ciò che salta all'occhio immediatamente scorrendo le materie che lo Stato avoca a sé, si nota come vi sia una centralizzazione dei principali poteri, lasciando alle Regioni per la maggiore poteri di programmazione e organizzazione. In sostanza, se nel 2001 alle Regioni veniva data fiducia, oggi questa fiducia scompare, con grave danno anche per le Regioni speciali.

Infatti, la volontà del legislatore riformatore del 2001, fu quella di ampliare le competenze delle Regioni ordinarie, con una rilevanza anche per quelle speciali; queste ultime, mantenendo le competenze già previste in Statuto, potevano ampliarle rispetto a quelle "concorrenti" e "residuali" grazie alla presenza della "clausola di maggior favore", ex art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001, che recitava: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». E' chiaro che, se con la nuova riforma le competenze delle Regioni ordinarie si restringono, anche le Regioni speciali perderanno questo vantaggio di adeguamento.

Un lavoro di adeguamento che non risultò essere proprio agevole, per cui la Corte Costituzionale fu chiamata a svolgere un lavoro difficile per individuare i confini tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni speciali, che presentano ancora oggi formule statutarie vetuste che mal si conciliavano con la riforma del 2001, e tanto meno si concilieranno con l'attuale riforma che ha un ulteriore aggiornamento di 13 anni.